

SABATO 6 FEBBRAIO 2010

ore 16,00

al Teatro Comunale "G. Chiabrera" di Savona

Manifestazione in difesa della Costituzione

Raniero La Valle

giornalista e storico

Antonio Pizzinato

del Comitato nazionale dell'ANPI

interverranno sul tema:

**COSTITUZIONE:
il valore della Repubblica.**

In occasione della manifestazione "COSTITUZIONE: il valore della Repubblica" dedichiamo questo numero de "I RESISTENTI" alla Costituzione, pubblicandone una parte. Si tratta della Legge fondamentale dello Stato Italiano: i principi in essa contenuti sono nati nelle prigioni in cui il regime fascista segregava i suoi oppositori; nell'esilio in cui molti erano costretti; nella clandestinità dove, a rischio della vita, si ricostruiva la speranza per un futuro di pace e libertà; nella sofferenza di chi era coscritto sui fronti di guerra dove il fascismo aveva mandato a morire decine di migliaia di giovani italiani; nei campi nazisti dove, dopo l'8 Settembre, veniva segregato chi si opponeva alla continuazione della barbarie nazi fascista; nei luoghi dove i Partigiani vivevano e combattevano, da veri patrioti, per ridare dignità alla Patria tradita; durante i rastrellamenti e l'ignominia delle rappresaglie, nelle belle città che i fascisti avevano dato al nemico. Ma la Costituzione, promulgata nel 1948, ha continuato ad essere vissuta intensamente anche nei decenni successivi alla Liberazione: nelle lotte sociali e civili che hanno elevato la qualità della vita; nei drammatici momenti del terrorismo fascista e delle brigate rosse, sconfitti prima di tutto dalla coscienza dei cittadini; nella lotta contro la mafia, dove è stata la bussola che ha guida-

to l'azione di tanti magistrati e servitori dello stato che, spesso a costo della vita, hanno voluto, e vogliono tutt'ora, riaffermare che non c'è libertà se non c'è legalità. La Costituzione, questa Costituzione, sarà sempre il nostro programma.

Questa è la ragione del nostro appello a tutti i cittadini perché, vinta ogni tentazione di disimpegno, uniscano la loro voce alla nostra a sostegno e in difesa della Costituzione.

segue alle pagg. 2 e 3 ►

UNA GRANDE OFFENSIVA CULTURALE PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE

di: Franco Astengo

Proponiamo una grande offensiva culturale, portata avanti da tutti i soggetti politici e sociali disponibili, per difendere la Costituzione Repubblicana. Il tema delle riforme sarà al centro del dibattito politico nei prossimi mesi: si parlerà di riforme costituzionali ed istituzionali (attenzione alla sottile distinzione, sulla quale ritorneremo). Non vanno sottovalutati, prima di tutto, gli attacchi che sono stati rivolti alla prima parte della nostra Carta fondamentale comparsi proprio in questi giorni: non si tratta di "una voce dal sen fuggita" e neppure di una provocazione gratuita, ma della conseguenza logica di un disegno di cambiamento che ci permettiamo di giudicare pericoloso e da sconfiggere "in toto".

Un disegno, è bene ricordarlo, che più o meno 3 anni fa fu proposto invariato nei suoi termini fondamentali rispetto ad oggi (presidenzialismo, divisione delle carriere nella magistratura, ecc.) e respinto dal corpo elettorale, con 16 milioni di voti contrari: 16 milioni che ricordiamolo sono ben di più dei voti che raccolgono le forze dell'opposizione al governo di centrodestra. Cerchiamo, allora, di individuare quelli che debbono essere, obbligatoriamente, i punti di tenuta: primo fra tutti l'equilibrio dei poteri. Verrebbe da titolare: Costituzione versus Carl Schmitt; si va verso una concentrazione inusitata di poteri nell'esecutivo ed occorre, subito, un imperioso richiamo alle responsabilità costituzionali di

segue in ultima pagina ►



La manifestazione commemorativa dell'eccidio di Pian dei Corsi, a 65 anni dal tragico evento, quest'anno si svolgerà nel COMUNE DI ORCO FEGGLINO DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010

Programma della manifestazione:

- ore 9,00 raduno in piazza del municipio ed ingresso nella sala del consiglio
- ore 9,15 saluti del Sindaco Signora MILENA SCOSSERIA ed orazione ufficiale del Presidente dell'ANPI provinciale di Savona Signor BRUNO MARENGO
- ore 10,30 Santa Messa in Suffragio
- ore 11,15 trasferimento a Pian dei Corsi per deporre una corona ed onorare gli 11 Martiri Partigiani sul luogo del ricordo.



Roma, 13 gennaio 2010

**AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
On. Gianfranco Fini**

Signor Presidente, i recenti fatti di Rosarno disegnano un quadro sociale fortemente allarmante. Un quadro di brutale sfruttamento dell'uomo e annullamento dei diritti di fronte al quale chi avrebbe dovuto sapere e intervenire già da tempo, ha dato una sola, intollerabile risposta: criminalizzare le vittime. Il "negro". Ancor oggi assistiamo ad uno scenario grottesco di vicendevolesse trasferimento di colpe tra Istituzioni locali, forze politiche e Governo nazionale che lascia sconcertati e indignati oltre che amaramente consapevoli dell'assenza di responsabilità, umanità e trasparenza, qualità distintive dell'impegno politico e di governo. L'Anpi - come è già avvenuto nel corso della grande e appassionata manifestazione che ha promosso il 12 dicembre scorso a Mirano (VE) contro il razzismo - nel denunciare con forza la deriva xenofoba in corso lancia un forte appello al Governo nazionale, ai Comuni, alle Province e alla Regione affinché venga avviato subito un percorso serio e responsabile di legalità, diritti, accoglienza e integrazione, come dettano i principi e i valori della nostra Carta Costituzionale.

Presidenza e Segreteria Nazionale Anpi

COSTITUZIONE DELLA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi

che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione

italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I. Rapporti civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si in-

tendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato

preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia

REPUBBLICA ITALIANA

possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di

una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO III Il Governo

Sezione I. Il Consiglio dei Ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consi-

glio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secon-

do le norme stabilite con legge costituzionale.

TITOLO IV. La magistratura

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 109

L'autorità giudiziaria di-

sponde direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

TITOLO VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

▶ segue da pag. 1

Una grande offensiva culturale...

tutte le istituzioni, nessuna esclusa.

La concentrazione dei poteri intorno all'esecutivo sembra diventata la caratteristica istituzionale di questa legislatura, provocando di fatto uno stravolgimento della forma parlamentare dello Stato.

Sulla base di questo principio, possiamo cercare di affrontare le tre questioni che, verosimilmente ci troveremo di fronte nel futuro:

- l'abuso del riferimento alla cosiddetta "Costituzione materiale"
- la nascita di sistemi paralleli rispetto a quelli disegnati dalla Costituzione;
- la conclamata necessità di concentrarsi solo su "alcune" essenziali e ben mirate (come sono definite dai proponenti) proposte di riforma.

Allora, andando per ordine, appare perlomeno ambiguo parlare di "Costituzione materiale". Anche perché, in materia, bisogna saper distinguere tra prassi integrative utilizzate rispetto alla Costituzione formale; opportunità di razionalizzazione del funzionamento di alcune istituzioni sulla base dell'esperienza e la pretesa di legittimare una sorta di "contro Costituzione" emergente, si dice, dal consenso popolare.

Questi slittamenti progres-

sivi, che abbiamo appena descritto, finiscono con lo spingere verso l'appiattimento della Costituzione verso le esigenze del sistema politico, legittimando una sorta di "uso congiunturale" della Costituzione stessa.

Su questo punto deve entrare in gioco, sul terreno della difesa del dettato costituzionale, un ulteriore elemento.

Prendo a pretesto una frase di Leopoldo Elia, citato anche da Stefano Rodotà in un suo recente intervento.

Elia, mettendo in guardia contro "l'illusione ottica di scambiare per mutamento costituzionale ogni modificazione del sistema politico", aggiungeva "ed elettorale".

Ecco, su questo punto sta l'aggancio al concreto del dipanarsi di questa intricata matassa: il sistema elettorale. Aver accettato l'iscrizione sulla scheda elettorale del nome del presunto "capo della coalizione" (implicitamente candidandolo alla Presidenza del Consiglio), ed adagiandosi così ad una certa idea della "Costituzione materiale" in palese violazione della vigente "Costituzione formale" si è rivelato un pericolosissimo cedimento verso il far passare una riforma in senso presidenzialista.

La Repubblica parlamentare, così come disegnata nel testo del '48, sarebbe così superata di fatto e, di conseguenza, do-

vrebbe essere superata anche in diritto.

Abbiamo così trovato una prima riforma per la quale batterci: quella del sistema elettorale (che non sta in Costituzione, ma che abbiamo visto quanto peso abbia rispetto al formarsi di una idea corrente di Costituzione materiale) eliminando il punto dell'accento al presidenzialismo (poi esiste, gravissimo, sul terreno del sistema elettorale, il punto relativo alla necessità di restituire ai cittadini la possibilità di scegliere gli eventuali eletti, e del ripristino di un minimo di equità, rispetto al gioco degli sbarramenti, nel disegnare una reale rappresentatività politica delle Camere).

Il secondo elemento da prendere in seria considerazione riguarda la compressione nel ruolo del Parlamento.

Conosciamo bene gli strumenti attraverso i quali si realizza questa compressione: uso flessibile dei decreti legge; fiducia su maxitemporali: un lascito che deriva fin dagli anni '80. Quegli anni '80 ricordati oggi non come il momento di massima esplosione della "questione morale" nel Paese, bensì per una sorta di modernizzazione autoritaria e discriminatoria che allora si cercò di imporre attraverso l'uso di patti di ferro tra i detentori del potere.

Appare evidente, sotto questo aspetto, la distorsione che si verifica negli equilibri istituzionali e nella possibilità di ordinato funzionamento dello

Stato.

Ecco qui un altro punto di possibile riforma: quello relativo ai regolamenti parlamentari, nel senso di negare questo sistema parallelo di produzione normativa tutto centrato sul governo, che ha finito con il gravare negativamente sul livello qualitativo dell'attività legislativa (questo è un punto da sottolineare fortemente, anche rispetto alla presunta attività di semplificazione che sta portando avanti l'apposito Ministero. Non si tratta soltanto di cancellare, insomma).

Sul terreno dell'attività legislativa e non soltanto su quello della rappresentanza territoriale entra in gioco il tema del "bicameralismo ridondante" (o perfetto, o paritario, che dir si voglia).

Questo è un altro punto sul quale è urgente operare una riforma, anche per pervenire finalmente alla piena applicazione della modifica costituzionale del titolo V, avvenuta nel 2001 e confermata dal referendum popolare.

Esiste, infine, un problema di carattere culturale sul quale riteniamo dovrebbe essere impostata questa grande offensiva che stiamo proponendo.

Non si può considerare la Costituzione Repubblicana, come è stato detto, "un residuo sovietico".

Entra in gioco, a questo punto, la conoscenza effettiva della storia d'Italia degli ultimi 60 anni: si tratta di un problema urgente ed indifferibile, non

soltanto a livello scolastico o universitario ma rispetto alla grande massa dei cittadini, ormai allontanata dalla realtà dei fatti così come questi accaddero nel corso degli anni: il ruolo delle istituzioni, quello dei partiti, delle grandi organizzazioni sociali, della Chiesa, il peso degli equilibri internazionali, tutto appare distorto nella narrazione corrente svolta dai mezzi di comunicazione di massa che vanno per la maggiore e sono in mano ai detentori (sempre più oligarchicamente raccolti) del potere.

Questo, della ricostruzione della Storia d'Italia e dell'assegnare a ciascheduno soggetto l'esatto ruolo ricoperto è la questione più urgente, partendo dal negare come in questo Paese sia avvenuto un cambiamento di regime (anche sotto l'aspetto lessicale, andrebbe abbandonata la definizione di I e II Repubblica oggi tanto in voga).

Quindi servono riforme: istituzionali (legge elettorale, regolamenti Parlamentari) e costituzionali (superamento del bicameralismo).

Riforme che ci liberino dal vincolo di una "Costituzione Materiale" di impronta presidenzialista, già proiettata ad ipotecare un oscuro futuro.

Naturalmente però il punto decisivo rimane quello della capacità nostra, di difensori dello spirito profondo della Costituzione, di tornare a fare cultura sui veri valori e sui veri ideali che la nostra Carta fondamentale rappresenta.

Destina il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2009
all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI d'ITALIA



È importante firmare anche se il calcolo della tua Irpef è pari a zero o a credito. La ripartizione delle somme tra i beneficiari viene calcolata in proporzione al numero di sottoscrizioni ricevute da ciascun soggetto. Quindi **FIRMA** e **FAI FIRMARE** in favore dell'ANPI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA <u>Nome Cognome</u></p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <u>00776550584</u></p>	<p>Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>
<p>Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>	